

Allegato 1

**MARCA DA BOLLO**

(ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.)

In caso di esenzione dall'imposta di bollo dovrà essere riportata la motivazione ed il riferimento normativo che ne dispone l'esenzione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI UN CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO**

(art.40, co. 9 e 10 del DPR 394/1999; art. 3, comma 2, del DM 22 marzo 2006; art. 7, comma 1, all. A – DGR 28 giugno 2024, n. 911)

1

Tra

- Il Soggetto **Promotore** (denominazione/ragione sociale) \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Partita Iva /Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
rappresentato/a da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_
- e
- Il Soggetto **Ospitante** (denominazione/ragione sociale) \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Partita Iva /Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
rappresentato/a da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

Premesso che:

- ✓ l'art. 40, commi 9, lett. a) e 10 del DPR 394/1999, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 286/1998, e il DM 22 Marzo 2006, prevedono che i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero possono fare ingresso in Italia, con le modalità stabilite dalle Linee guida nazionali sancite in data 5 agosto 2014 nell'Accordo Stato-Regioni e P.A. e dalle disposizioni regionali attuative, al fine di svolgere tirocini extracurricolari formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese d'origine;
- ✓ con Deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2024, n. 911, la Regione Puglia ha recepito ed attuato le predette "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" ed approvato gli "Indirizzi regionali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere extra-UE residenti all'estero ed il rilascio del visto regionale" (d'ora innanzi "Indirizzi regionali");
- ✓ per tutto quanto non esplicitamente previsto dai suddetti Indirizzi regionali trova applicazione la vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora innanzi, L.R. n. 26/2023), nonché le indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014 e nelle note operative relative alla gestione della piattaforma informatica ministeriale;

Dato atto che

- ✓ i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione, dai richiamati Indirizzi regionali di cui alla DGR n. 911/2024 e dalla regolamentazione regionale vigente di cui alla L.R. n. 26/2023;
- ✓ la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con A.D. n. \_\_\_\_ del 1 luglio 2024, è stipulata ai sensi dell'art. 7 degli Indirizzi regionali di cui alla DGR n. 911/2024.

**Si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1. Il soggetto ospitante, per tutta la durata della presente Convenzione, si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore, n. \_\_\_\_ tirocini formativi e di orientamento a favore di persone straniere residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine, nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla DGR n. 911/2024 e dalla vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023.

**Art. 2. Disposizioni generali**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro ed è svolto sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

2. Alla Convenzione è allegato, per ciascun tirocinio, uno specifico Progetto Formativo Individuale (d'ora innanzi, PFI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, predisposto sulla base della specifica modulistica in uso e concordato fra soggetto promotore e soggetto ospitante, sottoscritto anche dal tirocinante. Nel PFI sono definiti gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
3. La durata di ogni singolo tirocinio deve essere commisurata agli obiettivi formativi indicati nel PFI allegato, nel rispetto dei limiti di durata minima e massima stabilita dall'art. 3 della DGR n. 911/2024. La durata massima del tirocinio è di sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi, proroghe comprese, per le tipologie di tirocinio indicate alle lett. a) e b) dello stesso art. 3 della DGR n. 911/2024.
4. L'impegno orario in attività formativa di tirocinio non può essere superiore all'orario settimanale previsto dal CCNL, deve essere specificatamente indicato nel PFI e deve essere collocato ordinariamente in fascia diurna, salvo il caso in cui la tipologia di attività e la specifica organizzazione del lavoro del settore/reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. È vietata l'attività di tirocinio in fascia oraria notturna.
5. Il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI e non può essere attivato per tipologie di attività per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante, ovvero per attività riconducibili alla sfera privata.
6. Il tirocinio non può essere attivato, inoltre, per figure professionali per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi abilitanti, per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell'organizzazione aziendale del soggetto ospitante, nonché per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità, ferie o infortuni), ovvero per la sostituzione di personale assunto a termine nei periodi di più intensa attività aziendale.

### **Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore, in qualità di garante del rispetto della regolamentazione vigente in materia di tirocini e degli obblighi previsti nella presente Convenzione, dichiara di rientrare tra i soggetti individuati dall'art. 4 dalla L.R. n. 26/2023, e si impegna, anche per il tramite del tutor individuato, a:
  - ✓ favorire l'attivazione del tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante, oltre che nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative, assicurando altresì, in cooperazione con il soggetto ospitante, tutti gli adempimenti previsti a loro carico dalla normativa sull'immigrazione;
  - ✓ predisporre la convenzione da sottoscrivere assieme al soggetto ospitante al fine di procedere alla successiva elaborazione e sottoscrizione del progetto formativo individuale (PFI);
  - ✓ individuare un *tutor*, in qualità di responsabile didattico - organizzativo, per ogni tirocinante fino ad un numero massimo di venti tirocinanti, che in possesso di adeguata professionalità, capacità ed esperienza, affianchi il tirocinante e collabori con il tutor del soggetto ospitante;
  - ✓ assumere adeguate informazioni in ordine al percorso formativo svolto dal tirocinante nel Paese di origine e alla sua conoscenza della lingua italiana;
  - ✓ verificare la coerenza tra il percorso curriculare del tirocinante e l'ambito professionale del tirocinio da attivare, e predisporre, in collaborazione con il soggetto ospitante, il Progetto formativo individuale (PFI);
  - ✓ garantire il buon andamento del percorso di tirocinio attraverso una costante azione di presidio e monitoraggio, anche mediante incontri periodici con il tirocinante concordati con il tutor aziendale;
  - ✓ accertare quanto dichiarato dal soggetto ospitante in relazione al possesso dei requisiti previsti ed alle dimensioni aziendali necessarie per determinare il numero di tirocinanti ospitabili, come previsto dalla regolamentazione regionale vigente in materia di tirocini extracurricolari;
  - ✓ accogliere e assistere il tirocinante all'arrivo in Italia informandolo sui contenuti del progetto formativo, sulle attività che andrà a svolgere presso il soggetto ospitante, sulle modalità di ospitalità in Italia (alloggio e vitto) nonché sugli apprendimenti attesi dall'esperienza di tirocinio;
  - ✓ presentare la domanda per richiedere il visto regionale sul progetto formativo individuale secondo gli Indirizzi regionali contenuti nella DGR n. 911/2024 e mediante l'utilizzo della specifica modulistica;
  - ✓ attivare il tirocinio entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno;
  - ✓ trasmettere la convenzione e il progetto formativo vistato da ARPAL Puglia al tirocinante all'estero ai fini della richiesta del rilascio del visto di ingresso, da presentare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare;
  - ✓ comunicare ad ARPAL Puglia il rilascio del visto di ingresso o l'eventuale diniego dello stesso da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero, l'arrivo in Italia del tirocinante e l'avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso;
  - ✓ trasmettere, entro dieci giorni dall'avvio del percorso formativo, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla competente struttura ispettiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
  - ✓ dare comunicazioni a tutti i soggetti interessati (ARPAL Puglia, Questura competente, Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, etc) di ogni eventuale variazione in merito alla data di effettivo avvio del tirocinio se diversa da quella indicata nel progetto formativo, nonché dell'eventuale rinuncia al tirocinio da parte del tirocinante;

- ✓ rilasciare al tirocinante l'attestazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite, redatta in collaborazione con il soggetto ospitante;
- ✓ inviare ad ARPAL Puglia, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'esperienza formativa, una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi, redatta in collaborazione con il soggetto ospitante;
- ✓ assicurare ogni altro adempimento previsto dalla vigente regolamentazione regionale in materia.

#### **Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, dichiara di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 5, della L.R. n. 26/2023.
2. In aggiunta agli obblighi previsti dalla regolamentazione regionale vigente in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023, il soggetto ospitante si impegna inoltre a:
  - ✓ garantire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio, ed assumersi l'obbligo nei confronti dello Stato italiano di pagare le spese di viaggio per il rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore previsto nell'ambito della presente Convenzione e riportato all'interno del PFI sottoscritto;
  - ✓ riconoscere al tirocinante una indennità di partecipazione non inferiore alla misura minima mensile stabilita dalla vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023 (le spese di vitto e alloggio di cui alla precedente lettera a devono essere quantificate separatamente e non possono venire ricomprese nella determinazione dell'indennità di partecipazione);
  - ✓ designare un *tutor* con funzioni di accompagnamento e supervisione continua e costante del tirocinante sul luogo di lavoro (tutor aziendale), nel limite massimo di tre tirocinanti, individuato tra i propri dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI, nonché di una buona conoscenza della lingua italiana;
  - ✓ garantire la copertura assicurativa del tirocinante presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, assumendone l'onere economico, salvo che non sia diversamente previsto nell'ambito della presente Convenzione e riportato all'interno del PFI sottoscritto;
  - ✓ segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta), dando tempestiva comunicazione anche al soggetto promotore;
  - ✓ effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, cessazione anticipata, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
  - ✓ comunicare al soggetto promotore gli eventi che comportano la sospensione del tirocinio (es. maternità, infortuni, malattia, etc.) ai sensi dell'art. 3, comma 11, della vigente disciplina regionale;
  - ✓ assicurare idonea informativa alle Rsa/Rsu o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, sulla attivazione, sulla durata e sull'eventuale proroga del tirocinio;
  - ✓ assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto nel PFI, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, cooperando con il soggetto promotore e con tutte le Autorità competenti;
  - ✓ collaborare con il soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa e alla redazione della Attestazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante;
  - ✓ salvo diverso accordo con il soggetto promotore da specificare nel PFI, garantire la partecipazione del tirocinante a specifici e adeguati moduli formativi obbligatori e professionalizzanti, da svolgersi nei primi sessanta giorni dall'attivazione del tirocinio e da riportare nel PFI, che prevedano:
    - la conoscenza della lingua italiana (almeno livello A1), qualora non già posseduta;
    - l'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza sui luoghi di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008 ed ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
  - ✓ garantire ogni altro compito previsto dagli artt. 4 e 10 degli Indirizzi regionali di cui alla DGR n. 911/2024.
3. Il soggetto ospitante non può svolgere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità operative diverse.

#### **Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante**

1. Il tirocinante è tenuto a:
  - ✓ svolgere le attività previste dal PFI, seguendo le indicazioni dei tutor;
  - ✓ osservare gli orari e le regole di comportamento concordati;
  - ✓ rispettare l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - ✓ mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, su dati e informazioni acquisite relative a procedimenti amministrativi e/o a processi produttivi.
  - ✓ partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

- ✓ rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione, ed, all'ingresso sul territorio nazionale, prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per la richiesta di permesso di soggiorno e l'attivazione del tirocinio;
  - ✓ rientrare nel Paese di origine alla conclusione del tirocinio, ovvero in caso di interruzione anticipata.
2. Il Tirocinante ha diritto ad idoneo vitto ed alloggio, oltre che a percepire una indennità mensile di partecipazione, al lordo delle ritenute di legge, fissata nel Progetto formativo individuale ed in ogni caso adeguata alla misura minima mensile stabilita dalla vigente regolamentazione regionale di cui alla L.R. n. 26/2023.
  3. Al termine del tirocinio ha diritto al rilascio dell'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite.

#### **Art. 6 – Garanzie assicurative**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - ✓ presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro;
  - ✓ presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative sono a carico del soggetto ospitante, ovvero indicare se previsto diversamente \_\_\_\_\_, devono essere indicate all'interno del PFI sottoscritto e comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché previste nello stesso PFI.

#### **Art. 7 – Indennità di partecipazione, vitto, alloggio e spese di viaggio**

1. Il soggetto ospitante, ovvero \_\_\_\_\_ (indicare se previsto diversamente), corrisponde un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile non inferiore ad €uro 600,00 per i primi sei mesi, elevata ad €uro 700,00 oltre i sei mesi. Qualora l'impegno orario settimanale previsto nel PFI sia inferiore al settanta per cento dell'orario settimanale stabilito dal CCNL di riferimento, l'importo dell'indennità di partecipazione può essere proporzionalmente ridotto fino alla misura minima non inferiore ad €uro 300,00 mensili. La suddetta indennità di partecipazione concorre all'ammontare dei mezzi di sussistenza per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno 1 marzo 2000.
2. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del settanta per cento del monte ore mensile previsto dal PFI; in caso di partecipazione inferiore è comunque dovuta al tirocinante una indennità proporzionata alle giornate di effettiva partecipazione.
3. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio per una delle causali previste dalla vigente L.R. n. 26/2023, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione durante tale periodo.
4. Il soggetto ospitante, ovvero \_\_\_\_\_ (indicare se previsto diversamente), ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale, nonché l'obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza.

#### **Art. 8 – Trattamento dati personali - privacy**

1. Le Parti come sopra rappresentate si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di tutte le attività riconducibili alla presente convenzione ed ai rispettivi Progetti formativi personalizzati (PFP) sottoscritti, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal vigente D.Lgs. 196/03.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante, il Soggetto Promotore ed ogni eventuale altro Soggetto Terzo che sottoscrive la presente convenzione.

#### **Art. 9 – Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali e rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento agli indirizzi regionali approvati con DGR n. 911/2024, nonché alla regolamentazione vigente in materia di tirocini extracurricolari e immigrazione, ivi incluse le indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e P.A. di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 e nelle note operative relative alla gestione della piattaforma informatica ministeriale.  
(Luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

(Firma per il soggetto promotore)

(Firma per il soggetto ospitante)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_